



REPUBBLICA ITALIANA Sent. n. 161/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA

Nella persona del Giudice monocratico delle pensioni Alessandra Molina, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. RG **72926**, depositato in data 08.11.2020 ad istanza (omissis), nato (omissis) rapp.to e difeso, unitamente e disgiuntamente, dall'avv. Livio Liguori, C.F. LGR LVI 76R20 A509L e dall'avv. Emanuele Napolillo, C.F. NPL MNL 77S18 A509Q (i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni nel corso del procedimento al numero di fax 0825 1642553 oppure agli indirizzi di posta elettronica certificata livio.liguori@avvocatiavellinopec.it e emanuele.napolillo@avvocatiavellinopec.it, con i quali elettivamente domicilia in Avellino, al Corso Vittorio Emanuele n. 87, presso lo studio dell'avv. Liguori,

CONTRO

Istituto Nazionale Previdenza Sociale -I.N.P.S., in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'avv. Gianluca Tellone (pec: avv.gianluca.tellone@postacert.inps.gov.it - C.F.: TLLGLC70R13A509E) in virtù di procura generale alle liti Rep.n.77778 del 23.12.2011 del notaio Paolo Castellini di Roma;

Visti gli atti e documenti di causa;

	Chiamata la causa all'udienza dell'11 marzo 2024, celebrata con	
	l'assistenza del Segretario Guglielmo Rega,	
	FATTO	
	1. L'odierno ricorrente è stato arruolato nell'Arma dei Carabinieri a	
	decorrere dal 05.10.1982, da ultimo in servizio presso la Legione	
	Carabinieri Campania, comando provinciale di Avellino, con il grado	
	di Appuntato scelto.	
	A seguito della cessazione dal servizio avvenuta in data 31.08.2019,	
	l'istante esponeva di essere titolare di trattamento pensionistico, nello	
	specifico "pensione ordinaria diretta di anzianità", iscrizione n.	
	50396329, a decorrere dall'01.09.2019, liquidato con il sistema misto, ex	
	l. n. 335/1995, avendo maturato, alla data del 31.12.1995, un'anzianità	
	di servizio utile inferiore ad anni 18, pari ad anni 15 e mesi 9. Ritenendo	
	di avere diritto all'applicazione dell'aliquota di maggior favore del	
	44%, ex art. 54, comma 1, T.U. n. 1092/1973, prevista per il personale	
	militare, con istanza del 18.09.2019, chiedeva alla competente sede	
	provinciale INPS, il ricalcolo della pensione. La predetta istanza	
	rimaneva tuttavia priva di riscontro da parte dell'istituto	
	previdenziale.	
	Pertanto con il ricorso in epigrafe, l'istante chiedeva di: <i>"accertare e</i>	
	<i>dichiarare il diritto del sig. (omissis) alla determinazione del proprio</i>	
	<i>trattamento di quiescenza, con applicazione del coefficiente previsto dall'art.</i>	
	<i>54, comma 1, D.P.R. n. 1092/1973, sulla quota calcolata con il sistema</i>	
	<i>retributivo; - conseguentemente, accertare e dichiarare il diritto dello stesso</i>	
	<i>alla rideterminazione ed al ricalcolo della pensione n. 50396329, sulla base</i>	
	2	

	<i>dell'aliquota del 44% nei termini sopra precisati, a decorrere dalla data del suo</i>	
	<i>collocamento in quiescenza, con corresponsione dei relativi arretrati sui ratei</i>	
	<i>già riscossi, maggiorati di interessi e rivalutazione monetaria, come per legge;</i>	
	<i>- per l'effetto, condannare l'I.N.P.S., Istituto Nazionale della</i>	
	<i>Previdenza Sociale, in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Roma, alla</i>	
	<i>via Ciro il Grande n. 21, e l'I.N.P.S., Istituto Nazionale della Previdenza</i>	
	<i>Sociale, in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Avellino (AV), alla via</i>	
	<i>Roma, alla corresponsione del trattamento pensionistico in favore del</i>	
	<i>ricorrente, come sopra rideterminato e ricalcolato nonché al pagamento delle</i>	
	<i>differenze dovute a tale titolo sui ratei già maturati e riscossi dal momento</i>	
	<i>della liquidazione della pensione, ivi compresi interessi legali e rivalutazione</i>	
	<i>monetaria, previo annullamento e/o disapplicazione dell'eventuale silenzio-</i>	
	<i>diniego e/o di qualsivoglia altro provvedimento sotteso, inerente, connesso, o</i>	
	<i>comunque preparatorio o consequenziale che sia di ostacolo al riconoscimento</i>	
	<i>del diritto medesimo, condannando, altresì, l'INPS all'adozione di tutti i</i>	
	<i>provvedimenti necessari e utili ad eliminare il pregiudizio patito dal</i>	
	<i>ricorrente.</i>	
	<i>Con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio da attribuirsi ai</i>	
	<i>procuratori anticipatari".</i>	
	2. Con memoria del 28.11.2023, si costituiva l'INPS, ritenendo che	
	sussisterebbero i presupposti per la declaratoria di cessazione della	
	materia del contendere.	
	L'INPS si sarebbe adeguato ai principi affermati dalle Sezioni Riunite	
	della Corte dei conti di cui alla pronuncia n. 1/2021-QM-Pres-Sez., con	
	l'emanazione della Circolare n.107/21, con la quale ha stabilito che gli	
	3	

	uffici avrebbero provveduto a riliquidare d'ufficio le pensioni dei	
	soggetti che si trovavano nelle condizioni individuate nella sentenza.	
	La Sede INPS di Avellino avrebbe provveduto, in applicazione della	
	richiamata Circolare, a ricalcolare la pensione del ricorrente.	
	Con il cedolino di pensione del mese di luglio 2022 sarebbero state	
	pagate le differenze economiche spettanti sui ratei arretrati e sarebbe	
	stata adeguata la pensione.	
	Dal raffronto con il cedolino di pensione del mese di giugno 2022 si	
	ricaverebbe che la pensione è aumentata da €2.389,24 ad €2.463,25.	
	Il giudizio potrebbe essere definito, pertanto, con sentenza di	
	declaratoria di cessazione della materia del contendere.	
	Quanto al regime delle spese di lite, chiedeva l'integrale	
	compensazione tenuto conto della condotta collaborativa dell'INPS,	
	del ridotto accoglimento della domanda e del contrasto di	
	giurisprudenza non ancora risolto alla data di deposito del ricorso	
	introdotto.	
	3. Con note di trattazione del 07.03.2014, il ricorrente si riportava a	
	quanto dedotto nell'atto introduttivo chiedendone l'accoglimento;	
	prendeva atto dell'intervenuto adeguamento del trattamento	
	pensionistico in ragione della pronuncia delle Sezioni Riunite della	
	Corte dei conti n. 1/2021; insisteva per la condanna alle spese	
	dell'istituto resistente, in applicazione del principio della	
	"soccombenza virtuale", atteso che il ricorso sarebbe stato presentato	
	in data antecedente all'avvenuta riliquidazione della pensione.	
	4. All'udienza dell'11 marzo 2024, è comparso in aula solo l'avv.	
	4	

	Vincenzo Di Maio per l'INPS. L'avv. Di Maio, nel prendere atto della	
	nota del ricorrente si riporta agli scritti difensivi depositati in atti e	
	conclude chiedendo la dichiarazione della cessata materia del	
	contendere con compensazione delle spese di lite.	
	Alla fine della discussione, la causa viene trattenuta in decisione.	
	DIRITTO	
	Sulla base della documentazione versata in atti e considerato altresì	
	quanto riportato nella nota depositata dal ricorrente in data 07.03.2024,	
	che prendeva atto dell'intervenuto adeguamento del trattamento pen-	
	sionistico in ragione della pronuncia delle Sezioni Riunite della Corte	
	dei conti n. 1/2021, si ritiene che sussistano i presupposti per	
	dichiarare estinto il giudizio per cessazione della materia del	
	contendere.	
	Si rammenta che l'istituto della cessazione della materia del	
	contendere, pur in assenza di una disposizione espressa, trova	
	applicazione anche nel giudizio contabile, in ragione del rinvio	
	dinamico previsto dall'art. 7, comma 2, del c.g.c. alle disposizioni del	
	cpc e con riferimento all'elaborazione giurisprudenziale su tale	
	modalità di definizione del giudizio.	
	Invero, sia da questa Corte dei conti (cfr. Terza Sezione Centrale	
	d'Appello n. 137/2003, Sez. giur. Campania, n. 12/2021; Sez. giur.	
	Veneto, n. 159/2018, n. 1051/2003, n. 132/2010, n. 100/2013, n.	
	308/2013 e n. 24/2014; Sez. Giur. Umbria, n. 361/2001 e n. 263/2004;	
	Sez. Giur. Sardegna, n. 1289/2007; Sez. Giur. Lombardia, 779/2009),	
	sia dalla Corte di Cassazione (cfr. Cass. Civ. n. 1378/2012, n.	
	5	

	10553/2009, n. 6909/2009, n. 4034/2007 e SS.UU. n. 1048/2000), è stato	
	ritenuto che essa rappresenti una modalità “atipica” di definizione	
	della causa che presuppone, sotto il profilo sostanziale e oggettivo, la	
	soppravvenienza di fatti tali da determinare la totale eliminazione di	
	ogni posizione o ragione di contrasto tra le parti processuali e la	
	carenza successiva dell’interesse ad agire (art. 100 c.p.c.), laddove	
	un’eventuale pronuncia di merito, se emessa, non avrebbe alcuna	
	utilità per le parti (in termini, vedi Cass., 7/11/1993, n. 9401 e	
	16/9/1995, n. 9781).	
	Nel caso di specie, si dà atto che l’INPS ha provveduto alla	
	riliquidazione della pensione e al pagamento di quanto dovuto al	
	ricorrente con conseguente venire meno di ogni ragione di contrasto,	
	come peraltro rappresentato dal ricorrente medesimo con note	
	d’udienza.	
	Si ritiene, conclusivamente, di dichiarare l’estinzione del giudizio per	
	cessata materia del contendere e, in ordine alla regolazione delle spese,	
	di accogliere la richiesta di compensazione avanzata dall’INPS, in	
	ragione delle oscillazioni giurisprudenziali registrate in materia (SSRR	
	n. 1/2021 e n. 12/2021), nonché della condotta collaborativa tenuta	
	dall’Ente previdenziale.	
	PQM	
	La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Campania, in	
	composizione monocratica, definitivamente pronunciando, dichiara	
	l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.	
	Spese compensate.	
	6	

